

**ACCORDO PER IL SUPPORTO AZIENDALE ALL'ASSISTENZA PRESSO
LA RSD DI MONTALTO DI FAUGLIA A CAUSA DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.**

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Fondazione STELLA MARIS, di seguito denominata “**Fondazione**” o “Struttura” privata accreditata con sede legale in S. Miniato (PI) - Piazza della Repubblica n. 13 C.F. 00126240506, nella persona del suo Legale Rappresentante Avv. Giuliano Maffei, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della Fondazione;

PREMESSO

- che fra le parti è vigente un accordo attuativo per il triennio 2019-2020-2021, approvato con delibera del direttore generale della AUSL TNO n. 574 del 1° luglio 2019 che include n. 40 posti letto in regime residenziale estensivo per la tipologia “Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili – R.S.D.”, ai sensi del Regolamento n. 2/R/2018, presso la Struttura di Montalto di Fauglia (in fase di trasferimento a Marina di Pisa);

- che alcuni degli utenti in riabilitazione estensiva sono risultati positivi al Covid e che anche taluni operatori in servizio hanno contratto l'infezione;
- che la Struttura, visto il numero di ospiti, nonché di propri operatori risultati positivi al Covid-19, non è in grado di poter garantire autonomamente l'assistenza agli ospiti che deve invece proseguire;
- che l'Azienda USL può eccezionalmente mandare a rinforzo il proprio personale per supportare l'assistenza agli ospiti positivi al virus;

VISTA

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 8 ottobre 2020, come integrata dalla successiva Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020, che interviene per disporre le necessarie azioni di contrasto e di contenimento sul territorio regionale dalla diffusione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie,
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 15 ottobre 2020 che impone l'adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione del virus da Covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 23 novembre 2020 che reitera l'Ordinanza n. 22/2020 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio sanitarie territoriali;

ATTESO

- che tale quadro normativo ed amministrativo emergenziale di riferimento si riferisce alla cura ed assistenza degli ospiti non autosufficienti di strutture socio sanitarie che siano positivi al virus chiamando il sistema di rete pubblico-privato ad un'azione comune che garantisca a un tempo la migliore

e più tempestiva azione di intervento per affrontare l'episodio pandemico

con la contestuale finalizzazione ad essa di tutte le risorse disponibili di

personale sanitario;

- che nel breve termine l'Azienda USL non è in grado di spostare gli ospiti e

che è intervenuta inviando proprio personale infermieristico e OSS sin dalla

stessa data di **___ dicembre** 2020;

- che, secondo l'ordinanza presidenziale n. 89 citata, gli ospiti positivi al virus

devono essere presi in carico al SSR e che il contributo economico a tal fine

può essere quantificato in misura pari al rinforzo del personale, giacché gli

ospiti della RSD asintomatici o paucisintomatici devono proseguire con gli

interventi di riabilitazione estensiva come da programma riabilitativo;

CONSIDERATO

che, entro tale quadro, l'Ordinanza Presidenziale n. 89 del 8 ottobre 2020, richiamata

anche dalla successiva Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 e poi integrata

dall'Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020, nonché ulteriormente sviluppata

dall'Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020, ha disposto misure eccezionali ed

emergenziali per tutta la durata del periodo di emergenza;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale

della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo concerne il supporto all'assistenza presso la RSD di Montalto di

Fauglia presso cui l'Azienda USL invia in missione n. **___** infermieri e n. **___** OSS

OSS per integrare i turni.

Art. 3 – PRESTAZIONI

Restano comunque in carico alla Struttura le seguenti prestazioni:

- la gestione diretta dell’assetto sanitario, infermieristico ed assistenziale della RSD;
- le sanificazioni;
- la gestione dell’organizzazione infermieristica e assistenziale giornaliera per garantire l’assistenza infermieristica ed alla persona nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva);
- assistenza medica riabilitativa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione vigente richiamata in premessa.

Sono invece a carico dell’Azienda USL le attività affidate ai medici di medicina generale che possono avvalersi, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, dell’attivazione dei medici USCA (Unità Speciali di Continuità assistenziale), medici che agiscono in stretto rapporto con il MMG di riferimento della struttura e/o il medico di fiducia dell’ospite e si possono avvalere anche della consulenza degli specialisti. Inoltre, l’Azienda USL provvede alla somministrazione dei dispositivi di protezione individuale per Covid+ agli operatori addetti all’assistenza che prestano servizio nella Struttura.

La AUSL TNO si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all’interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il proprio personale dipendente utilizzato presso la struttura stessa. In ogni caso, il presente accordo, di natura derogatorio ed eccezionale, stipulato ai sensi dell’Ordinanza Regionale contingibile ed urgente n. 89 del 8 ottobre 2020 non comporta interposizione o somministrazione di manodopera

La Struttura si impegna ad esonerare l'Azienda USL da qualsiasi carenza strutturale delle opere edilizie in cui è collocata la struttura socio sanitaria e sul rispetto dei requisiti minimi antisismici ed antincendio.

Art. 4 – ONERI

Il presente contratto non comporta scambi finanziari tra le parti in quanto i costi restano a carico dei due contraenti per la parte di spettanza. In particolare, per le prestazioni di cui al precedente art. 3, la Struttura è già remunerata come da vigente convenzione.

ART. 5 – TRACCIABILITA' E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

ART. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto nel periodo di validità dello stesso, ciascuna delle parti può intimare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte di adempiere in un termine non inferiore a 15 gg. o, in caso di motivata urgenza, in un termine inferiore, purché congruo in relazione all'adempimento da effettuare. La parte che riceve la diffida ad adempiere può presentare entro lo stesso termine le sue eventuali controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni non siano accolte e la parte non abbia adempiuto, il contratto s'intende risolto di diritto. Resta fermo il risarcimento del danno.

Ove, per ragioni di pubblico servizio, l'Azienda USL ritenga che il contratto non possa essere risolto, le parti potranno comunque contestare i reciproci inadempimenti ai fini del risarcimento del danno.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento dei dati personali si rinvia all'apposita clausola della convenzione vigente. In ogni caso, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. Le Parti sono tenute ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare devono reciprocamente informarsi in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso le Parti si impegnano espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi senza preventivo consenso.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 par.1 lett c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Le parti, inoltre, riconoscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti della presente convenzione si qualificano, per le proprie specifiche finalità, quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR e si impegnano alla piena osservanza della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE E DUVRI

A copertura dei rischi inerenti i servizi svolti dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, essa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, con massimali adeguati e ritenuti congrui, nonché della polizza assicurativa a copertura del rischio RCT e incendio fabbricati e della polizza infortuni, esonerando espressamente la Azienda USL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle sole attività che rimangono in carico alla Struttura, così come definite nell'art. 3.

Il Gestore dichiara inoltre, assumendone l'integrale responsabilità, che tutto il proprio personale e/o quello presso di essa impiegato sulla base di eventuali contratti di servizio è assicurato presso l'Inail per lo svolgimento delle prestazioni di ciascun profilo, mansione e competenza e che sia essa che i propri fornitori sono in regola con i relativi pagamenti contributivi.

La Struttura concorda con l'Azienda USL l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in quanto taluni dipendenti dell'Azienda USL

svolgono la propria attività lavorativa nei locali del gestore assieme ai dipendenti di questo ultimo.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 10 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal giorno __/12/2020 per un periodo di 30 giorni, con scadenza quindi il giorno __/01/2021.

Alla scadenza il contratto si intende risolto e le Parti libere da ogni vincolo.

La convenzione, previo consenso e accordo scritto tra le Parti, potrà essere eventualmente rinnovata di ulteriori 30 giorni e così a seguire per la durata del periodo emergenziale.

Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

ART. 11 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta è a carico della Struttura che la assolve secondo le modalità di legge

Art. 12 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non

autenticata in unico originale, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con
firma elettronica, oppure con firma analogica tradizionale, in tal caso su due
originali.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL PRESIDENTE FONDAZIONE STELLA MARIS

Giuliano MAFFEI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 19/12/2020 21:49:25

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063